ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/17/CE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLA BENZINA E DEL COMBUSTIBILE DIESEL

Art. 7-quater

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti

Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, nonche' un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei dati. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita' sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita' diverse siano mescolate;

b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;

c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma di

tutte le partite aggiunte alla miscela. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:

a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica;

b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29);

2) Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87);

3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);

4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);

5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105);

6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111);

7) Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione all'impiego (n. 138);

8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). 6. Alle attivita' di controllo relative all'applicazione delle disposizioni del presente articolo provvedono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. (1)

Versione in vigore dal 13 maggio 2011, non più in vigore dal 12 maggio 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel
Estremi	Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "All'attivita' di controllo di cui all'articolo 7-quater, comma 6, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, si provvede, con oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-66-2005/art-7-quater-verifica-del-rispetto-dei-criteri-di-sostenibilita-per-i-biocarburanti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it